

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: DECRETO FISCALE 2026: LE NOVITA'

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27.03.2026 è stato pubblicato il c.d. "[Decreto fiscale](#)"¹, in **vigore dal 28.03.2026**. In questa scheda ne analizziamo le principali novità.

DECRETO FISCALE 2026: LE NOVITA'	
MODIFICA REGIME IVA REGIME PERMUTATIVO art. 1	Viene variato il presupposto temporale rilevante per l'applicazione delle nuove norme che regolano le operazioni permutative ai fini IVA, ancorando l'applicazione della disciplina alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati a partire dal 01.01.2026. Il riferimento non è dunque al momento in cui l'operazione produce i suoi effetti economici, bensì alla data del vincolo negoziale da cui essa trae origine. Particolarmente significativa è la previsione di una clausola di salvaguardia che tutela espressamente i comportamenti adottati prima del 01.01.2026. Tale disposizione si estende anche alle condotte poste in essere nel periodo intermedio compreso tra l'inizio del 2026 e il 28.03.2026², purché conformi alla disciplina previgente. Viene esplicitamente escluso qualsiasi effetto restitutorio o correttivo con riferimento all'imposta già liquidata.
NON CUMULABILITÀ AGEVOLAZIONI NEO-RESIDENTI E IMPATRIATI ANTE E POST MODIFICA art. 2	Si coordina il regime fiscale applicabile ai soggetti c.d. "neo-residenti"³ con quello degli "impatriati". La modifica consiste nell'estensione del riferimento normativo che escludeva il cumulo tra: ♦ l'agevolazione per i neo-residenti, e ♦ il regime degli impatriati ante modifiche del "Decreto Internazionalizzazione"⁴. La nuova disposizione si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d'imposta 2027.
RATEIZZAZIONE TASSAZIONE AVVIAMENTO NEGATIVO art. 3	Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie aventi ad oggetto aziende o rami d'azienda, si introduce una disciplina che regola il trattamento fiscale della differenza negativa emergente in tali operazioni, incidendo tanto sul Tuir quanto sulla normativa IRAP. In particolare, viene previsto uno specifico criterio di imputazione

¹ D.L. 38/2026, di cui si riportano nei vari paragrafi della presente CDG gli articoli e i commi di interesse.

² data di entrata in vigore del Decreto in esame.

³ che trasferiscono la propria residenza in Italia beneficiando del regime ex art. 24-bis del Tuir.

⁴ art. 5 del D.Lgs 209/2023.

	temporale per la differenza negativa tra: ♦ il corrispettivo, e ♦ il valore dei beni e dei rapporti giuridici trasferiti, limitatamente alle ipotesi riconducibili a determinate operazioni disciplinate dalla legislazione recente.  La disposizione riguarda esclusivamente i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Entrando nel merito, la componente negativa, nella misura in cui risulti rilevata a conto economico, non concorre integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza, bensì viene ripartita in quote costanti nell'arco di 5 esercizi – comprendendo quello in cui essa emerge e i 4 successivi. Il meccanismo di rateizzazione si pone in discontinuità rispetto al principio generale di immediata rilevanza fiscale delle componenti reddituali, introducendo un criterio di imputazione temporale che mira a diluire gli effetti fiscali nel tempo. Analoga previsione viene introdotta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive⁵: anche in questo caso la differenza negativa rilevata a conto economico concorre alla determinazione del valore della produzione netta secondo un criterio di ripartizione quinquennale. La decorrenza della disposizione è fissata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2024.
ESENZIONE PER GLI INTERESSI DA TITOLO OBBLIGAZIONARIO CORRISPOSTI AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI art. 4	La norma prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui redditi di capitale per gli interessi e gli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari percepiti dai sistemi di garanzia istituiti ai sensi della disciplina bancaria⁶.  Sotto il profilo oggettivo, l'agevolazione riguarda esclusivamente i proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari, con esclusione quindi di altre categorie di redditi finanziari. L'esenzione opera con riferimento ai proventi corrisposti a decorrere dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2028.
DIFFERIMENTO APPLICAZIONE CONTRIBUTO COPERTURA SPESE AMMINISTRATIVE PER GLI ADEMPIMENTI	Il contributo previsto in relazione alle spedizioni di beni di modico valore provenienti da Paesi terzi⁷, non trova applicazione con riferimento alle spedizioni di beni importati anteriormente al 01.07.2026. Ne deriva che tutte le operazioni perfezionate prima di tale data restano escluse dall'ambito applicativo della nuova misura.

⁵ mediante l'inserimento di un nuovo comma nell'art. 11 del D.Lgs 446/1997.

⁶ con deroga espressa al regime ordinario previsto dal D.Lgs 239/1996, che assoggetta tali proventi a imposizione mediante un prelievo sostitutivo generalmente applicato alla fonte.

⁷ art. 1, comma 126 della Legge 199/2025.

DOGANALI RELATIVI ALLE SPEDIZIONI DI MODICO VALORE PROVENIENTI DA PAESI TERZI art. 5				
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RITENUTE SU PROVVIGIONI art. 6	Si differisce l'entrata in vigore dell'abolizione della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale, dal 01.03.2026 al 01.05.2026. Pertanto, fino all'inizio del mese di maggio, sarà necessario pagare una ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di: ◆ commissione; ◆ agenzia; ◆ mediazione; ◆ rappresentanza di commercio; ◆ procacciamento di affari; per i seguenti soggetti⁸: <table><tr><td>agenzie di viaggio e turismo</td></tr><tr><td>agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei</td></tr><tr><td>agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente</td></tr></table>	agenzie di viaggio e turismo	agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei	agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
agenzie di viaggio e turismo				
agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei				
agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente				
MODIFICHE IPER- AMMORTAMENTO art. 7	Con riferimento alla disciplina del re-introdotta "iper-ammortamento" per gli investimenti effettuati a partire dal 01.01.2026 viene eliminato il riferimento ai beni prodotti all'interno dell'Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, venendo meno il vincolo geografico. Stando alla nuova formulazione si consente di includere nel novero dei beni agevolabili anche quelli provenienti da Paesi terzi, con un conseguente ampliamento della platea delle operazioni rilevanti.			
CREDITO D'IMPOSTA 35% PER ESCLUSI AGEVOLAZIONI 5.0 art. 8	Per sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, il "Decreto fiscale" introduce un nuovo credito d'imposta destinato alle imprese: ◆ che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi, ◆ ma che non hanno potuto beneficiarne per esaurimento delle risorse disponibili. Il meccanismo originario prevedeva la presentazione di comunicazioni preventive per la prenotazione del credito, sulla base di una procedura che subordinava il riconoscimento del beneficio alla disponibilità finanziaria: l'annuncio dell'esaurimento dei fondi avvenuto nel corso del 2025 aveva però determinato una situazione di incertezza per numerosi operatori. Le comunicazioni inviate sono rimaste valide, purché complete e corrette sotto il			

⁸ apportando peraltro modifiche di contenuto identico all'art. 39, comma 5 del già citato D.Lgs 33/2025, che sostituirà (tra le altre) le disposizioni del citato art. 25-bis, comma 1.

	profilo documentale, e collocate in un ordine cronologico rilevante ai fini di eventuali futuri scorrimenti. Il nuovo credito d'imposta si rivolge proprio a queste imprese, riconoscendo un beneficio nel 2026 a condizione che gli investimenti programmati risultino conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento.  Sotto il profilo quantitativo il credito è determinato in misura pari al 35% dell'importo originariamente richiesto, con un incremento legato alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione. Dal punto di vista operativo l'agevolazione potrà essere utilizzata: ♦ esclusivamente in compensazione "orizzontale", tramite modello F24; ♦ entro il 2026 decorsi 5 giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile; ♦ senza essere soggetto ai limiti ordinari previsti dalla legge. Ulteriore elemento di favore è rappresentato dalla neutralità fiscale del credito, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.
SOGLIE ESENZIONE RITENUTA SU PREMI ATLETI DILETTANTI art. 9	Si introduce un regime temporaneo di favore in materia di ritenute alla fonte applicabili alle somme corrisposte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica. Viene in particolare previsto che, dal 28.03.2026 e fino al 31.12.2026 – le somme erogate agli atleti dilettanti non siano soggette a ritenuta alla fonte⁹, a condizione che l'importo complessivo attribuito dal medesimo sostituto d'imposta allo stesso percettore non superi la soglia di 300 euro. Attenzione che, in caso di superamento del citato limite, l'intero ammontare delle somme erogate viene assoggettato a ritenuta.
MODIFICHE IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA E DI RICONSEGNA ANTICIPATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE art. 10	In materia di riscossione ante e post "Testo Unico", si introduce la regolamentazione della c.d. "riconsegna anticipata" dei carichi affidati all'agente della riscossione, con specifico riferimento ad una particolare categoria¹⁰ riconducibile a posizioni caratterizzate da una ridotta probabilità di recupero o comunque da criticità nella fase esecutiva, per le quali il legislatore prevede un meccanismo di restituzione anticipata all'ente creditore. La novità introdotta riguarda il termine entro il quale tale richiesta di riconsegna può essere formulata: viene stabilito che, qualora siano trascorsi 24 mesi dalla presa in carico da parte dell'agente della riscossione, la richiesta debba essere effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo previsto dalla normativa di riferimento.
	Nel regime fiscale dei redditi derivanti da partecipazioni, viene meno il sistema

⁹ ex art. 36, comma 6-quater del D.Lgs 36/2021.

¹⁰ di cui alla lettera b) del comma 3 delle norme richiamate, ossia i carichi che stanno tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico.

RIPRISTINO REGIME ESCLUSIONE DIVIDENDI E PEX art. 11	di condizioni che subordinava l'accesso ai principali regimi agevolativi quali: ♦ l'esclusione parziale dei dividendi dal reddito d'impresa, e ♦ l'applicazione della participation exemption (PEX), al rispetto di soglie minime di partecipazione o di valore dell'investimento. Il "Decreto fiscale" elimina integralmente tali vincoli, con effetto dal 01.01.2026, determinando una sostanziale neutralizzazione delle limitazioni introdotte solo pochi mesi prima. La portata retroattiva della modifica comporta che le condizioni precedentemente previste non trovino più applicazione sin dall'origine, con conseguente riallineamento del sistema ai principi tradizionali che prescindevano da requisiti dimensionali della partecipazione.
IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI INTESTATI A SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE art. 12	Si interviene in maniera mirata sulla misura dell'imposta di bollo applicabile a specifiche categorie di documenti, variando gli importi previsti in due distinti ambiti normativi, sempre ante e post "Testo Unico"¹¹. Viene infatti modificata la misura dell'imposta di bollo sui conti correnti riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche, che passa da euro 100 a euro 118.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

¹¹ da un lato l'art. 13, comma 2-bis, lettera b) della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 642/1972 e, dall'altro, la disciplina più recente contenuta nell'art. 9, comma 3, lettera b) della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti – D.Lgs 123/2025.